******Diritto per il primo biennio**

***Percorso sui saperi minimi***

Proponiamo un percorso sui saperi minimi di diritto nel primo biennio della scuola secondaria di II grado, costituito da dieci argomenti fondamentali, di facile e proficuo utilizzo per l’inclusione degli studenti non madrelingua.

Il testo di Word può essere agevolmente tradotto nelle diverse lingue per mezzo delle app di traduzione disponibili in Rete.

Buon lavoro!

La redazione giuridico-economica

**1. Che cosa è uno Stato**

Lo Stato moderno nasce tra il XV e il XVII secolo in Europa. Esso si presenta in diverse forme caso per caso, ma alcuni elementi sono comuni:

• il **popolo**, vale a dire l’insieme delle persone che sono assoggettate al potere statale;

• il **territorio**, cioè uno spazio entro cui si esercita il potere statale;

• la **sovranità**, ossia il potere che esso esercita e che non riconosce alcuna autorità superiore.

Per governare la comunità lo Stato utilizza un **apparato politico**, a cui spetta stabilire le regole, assicurarne l’attuazione e applicare le sanzioni nei confronti di coloro che non le rispettano.

Questo apparato è costituito da un insieme di organi, come il Parlamento, il Governo, la Magistratura.

**2. Il popolo e la cittadinanza**

Il **popolo** è formato da tutti quegli individui ai quali è riconosciuta la **cittadinanza**, cioè la condizione giuridica delle persone che appartengono a uno Stato, composta da un insieme di diritti (come il diritto di voto) e doveri (come la fedeltà e la difesa della patria).

Oltre ai cittadini, nel territorio statale possono trovarsi anche **stranieri**, ossia cittadini di un altro Paese. Essi si distinguono in **extracomunitari** e **comunitari**. Questi ultimi sono i cittadini di un Paese aderente all’Unione europea: sono cittadini europei e possono circolare liberamente su tutto il territorio dell’Unione.

**3. Il territorio dello Stato**

Il **territorio** è lo spazio geografico all’interno del quale lo Stato esercita la propria sovranità.

Lo spazio fisico è formato principalmente dalla **terraferma**, ossia una porzione di globo terrestre delimitata dai **confini**.

La sovranità dello Stato si estende al **sottosuolo**, vale a dire allo spazio al di sotto della terraferma.

Per gli Stati costieri, il potere statale si estende a una **fascia di mare territoriale**.

Anche lo **spazio atmosferico** che sovrasta la terraferma e il mare territoriale è compreso nel territorio statale.

Le **navi** e gli **aerei** sono considerati porzioni di territorio statale e a bordo di essi si applica la legge dello Stato a cui appartengono.

**4. La sovranità dello Stato**

Caratteristica fondamentale dello Stato è la **sovranità**, ossia il potere che lo Stato esercita su ogni altro soggetto all’interno di una comunità.

Lo Stato assicura il rispetto delle regole anche attraverso l’uso della forza, di cui è l’unico legittimo detentore: si usa dire al riguardo che lo Stato ha il **monopolio della forza**. L’uso della forza da parte dello Stato comporta la possibilità che venga limitata la libertà personale di ognuno, indispensabile per assicurare la convivenza civile all’interno di una comunità e impedire in questo modo che i più deboli debbano subire la violenza dei più forti.

È necessario che lo Stato eserciti la forza nell’interesse collettivo. Ciò non significa, naturalmente, che tale esercizio sia senza limiti e senza regole. La forza può essere esercitata soltanto da quella parte dell’apparato statale a cui la legge affida questo potere, vale a dire i giudici e le forze di pubblica sicurezza, entro i limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.

**5. Lo Stato di diritto**

Con i movimenti rivoluzionari della fine del Settecento e dell’inizio dell’Ottocento nacque lo **Stato di diritto**, dove sia il popolo sia gli organi di governo sono tenuti a rispettare la legge. Questo principio è chiamato **principio di legalità**.

In base al **principio della separazione dei poteri**, il potere dello Stato è attribuito a tre organi, ognuno indipendente e sovrano: al Parlamento il potere legislativo; al Governo il potere esecutivo e alla Magistratura il potere giurisdizionale.

La terza caratteristica dello Stato di diritto è il **riconoscimento di diritti** dei singoli.

**6. La Costituzione italiana e i principi fondamentali (articoli 1-4)**

La fonte giuridica più importante nell’ordinamento italiano è la **Costituzione**. I primi 12 articoli sono ispiratori dell’intero testo costituzionale.

Nell’articolo 1 si stabilisce che la **sovranità è del popolo** che la esercita attraverso strumenti di democrazia.

L’articolo 2 garantisce i **diritti inviolabili dell’uomo**, universalmente riconosciuti, come il diritto alla vita, al nome, allo sviluppo della personalità. Essi sono tutelati anche all’interno delle formazioni sociali.

Il primo comma dell’articolo 3 garantisce l’**uguaglianza formale**, ovvero il medesimo trattamento per tutti da parte della legge. Il secondo comma sancisce il principio dell’**uguaglianza sostanziale**: in base a esso lo Stato si fa carico delle diseguaglianze di fatto tra le persone e si impegna a eliminarle, così che tutti possano effettivamente avere le stesse possibilità.

L’articolo 4 evidenzia come il **lavoro** è l’elemento fondante della Repubblica, non solo un diritto che deve essere garantito al cittadino, ma anche un dovere.

**7. I principi fondamentali (articoli 5-12)**

L’articolo 5 della Costituzione dichiara l’Italia una e indivisibile, ma riconosce e promuove anche le **autonomie locali**, dotate di poteri di governo nell’ambito del loro territorio.

L’articolo 6 tutela le **minoranze linguistiche**.

Gli articoli 7 e 8 trattano della libertà religiosa: con la **Chiesa cattolica**, alla quale aderisce la maggioranza degli italiani, i rapporti sono regolati da un Concordato, ossia da un accordo tra Chiesa e Stato italiano. Le **altre Chiese** hanno il diritto di esercitare i propri culti e i rapporti con lo Stato sono regolati da intese.

L’articolo 9 sancisce l’impegno della Repubblica verso lo sviluppo tecnologico e della **cultura**, oltre che della tutela del paesaggio, dell’**ambiente** e del patrimonio del Paese.

Gli articoli 10 e 11 dispongono in materia di **rapporti internazionali**. L’Italia segue le norme del diritto internazionale e adotta un sistema di **relazioni internazionali pacifiche**, le sole che possono garantire sviluppo e benessere.

L’articolo 12, infine, sancisce il tricolore italiano (verde, bianco e rosso) come bandiera della Repubblica.

**8. La libertà personale**

La **libertà personale** è la libertà da ogni forma di costrizione proveniente da soggetti esterni. La Costituzione la definisce **inviolabile**.

Non è quindi ammessa alcuna forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Nei casi di urgenza, come l’arresto di un rapinatore, l’autorità di pubblica sicurezza può però prendere dei **provvedimenti provvisori**, che vanno confermati dal giudice entro 48 ore.

**9. La famiglia nella Costituzione**

La Costituzione fa derivare la nascita della famiglia dal **matrimonio**. Possono sposarsi i maggiorenni e la celebrazione deve avvenire in presenza di particolari formalità.

Il matrimonio è **civile** se i due sposi scambiano il loro consenso di fronte al sindaco; **religioso** se è di fronte al ministro di un culto riconosciuto dallo Stato.

I coniugi godono dei medesimi **diritti** e sono soggetti agli stessi **doveri**.

I genitori hanno il dovere di mantenere, istruire e educare i **figli**. A loro volta i figli hanno il dovere di rispettare i genitori e, fino alla maggiore età, non possono abbandonarne il domicilio.

Quando la convivenza diventa intollerabile, i coniugi possono chiedere la **separazione**, che fa venire meno l’obbligo di coabitare. Il **divorzio**, invece, fa cessare il matrimonio.

**10. L’Organizzazione delle Nazioni Unite**

L’**Organizzazione delle Nazioni Unite** sorge dopo la Seconda guerra mondiale con finalità diverse: il mantenimento della pace internazionale, la cooperazione tra gli Stati risolvere problemi economico-sociali, la promozione del rispetto dei diritti dell’uomo.

I suoi organi principali sono:

• l’**Assemblea generale**, con funzioni consultive, costituito da tutti i Paesi membri, con uguale diritto di voto;

• il **Consiglio di sicurezza**, con 15 Paesi membri, 10 eletti dall’Assemblea e 5 permanenti: USA, Regno Unito, Francia, Federazione russa e Cina. Questi ultimi hanno il diritto di veto, cioè di bloccare le decisioni prese dal Consiglio di sicurezza. Il Consiglio può adottare risoluzioni nei confronti dei Paesi che mettono in pericolo la pace, che nei casi più gravi possono portare a un intervento militare;

• il **Segretario generale**, nominato dall’Assemblea, che rappresenta l’ONU e ne dirige l’apparato amministrativo;

• la **Corte internazionale di giustizia**, formata da 15 giudici eletti dall’Assemblea per decidere sulle controversie tra gli Stati sulla base delle norme del diritto internazionale.